

# SCEGLIERE, CONSERVARE E UTILIZZARE CON CONSAPEVOLEZZA I PRODOTTI COSMETICI

Simona Deodati, Marco Ferrari, Stefano Guderzo  
*Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore, Istituto  
Superiore di Sanità, Roma*

## Introduzione

Per prodotto cosmetico si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano o sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

Il prodotto cosmetico è sottoposto agli obblighi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli ingredienti impiegati devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti, secondo quanto previsto dall'inventario europeo e dalla nomenclatura comune degli ingredienti (Decisione 2006/257/CE) (2). I prodotti di importazione possono contenere sostanze non ritenute pericolose nei Paesi in cui sono stati fabbricati. Pertanto i controlli effettuati consentono alle Autorità competenti gli opportuni interventi. Il Rapex (*European Rapid Alert System for non-food consumer products*) è un sistema europeo di allerta rapido per i prodotti di consumo pericolosi.

Grazie a questo sistema le autorità nazionali comunicano alla Commissione europea i prodotti che, ad eccezione degli alimenti, dei farmaci e dei presidi medici, possono rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tale sistema è principalmente rivolto ai prodotti di importazione da Paesi extra UE.

Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente Regolamento. Per i prodotti cosmetici importati, il rispettivo «importatore» è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

Il «fabbricante» è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo progetta o fabbrica e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

Il «distributore» è una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario. Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

L'«utilizzatore finale» è il consumatore o il professionista che utilizza il prodotto cosmetico.

## Come leggere l'etichetta: indicazioni obbligatorie

I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti recano le seguenti indicazioni, obbligatoriamente riportate in lingua

italiana per i prodotti commercializzati in Italia, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;
- il contenuto nominale espresso in peso o in volume, con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi;
- la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale («data di durata minima»). La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato dalla clessidra oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro»;
- la data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato dal barattolo aperto, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;
- la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
- l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredients», ossia una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti: le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate e le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
- è obbligatorio riportare «made in ...» per i prodotti fabbricati in paesi extra UE;
- la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
- l'elenco degli ingredienti, le impurezze in esse contenute, le sostanze ed eventuali tecniche secondarie utilizzate nella miscela, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
- è necessario indicare gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali preceduti dalla dicitura «nano»;
- per i prodotti da trucco commercializzati in varie sfumature di colore, possono utilizzare la stessa etichetta che riporta tutti i coloranti indifferentemente utilizzati, a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-»;
- ove possibile, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index);
- la presenza di sostanze allergizzanti deve essere indicata in etichetta preceduta dalla dicitura «parfum» o «aroma».

## Come leggere l'etichetta: simboli

L'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce indicazioni sull'etichettatura e l'articolo 20 stabilisce che, in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici, non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

I simboli impiegati sull'imballaggio e/o sul recipiente sono:



Questo simbolo indica la durata minima.

La data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente conservato, tale data è preceduta dal simbolo qui accanto riportato o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro: ... »



Questo simbolo indica il post apertura.

Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto o dall'acronimo PAO (*Period After Opening*), espresso dal simbolo del vasetto aperto, qui accanto riportato.



Questo simbolo indica il riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto.

Le precauzioni di impiego (necessariamente in italiano). In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull'imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio qui accanto riportato.

## Bibliografia

1. Europa. Regolamento (CE) 1223/09 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L.3.42/59, 22.12.2009.
2. Europa. Decisione della Commissione del 9 febbraio che modifica la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L.97/1, 5.4.2006